

## È RESPONSABILE CHI HA TACIUTO ALLA BANCA UN PRECEDENTE FINANZIAMENTO?



[Luigi Aloisio](#)

*Il finanziatore deve valutare il merito creditizio raccogliendo le informazioni, sia tramite banche dati sia tramite le informazioni assunte dal consumatore, al fine di acquisire un quadro completo.*

Spesso il ricorso alle procedure attuali, predisposte dal legislatore per superare la **crisi da sovraindebitamento**, viene ostacolato dagli istituti finanziari che non accettano la riduzione del loro credito. Alcune volte, però, la crisi economica familiare viene causata proprio da un **eccesso di esposizione debitoria** stimolata proprio dai medesimi istituti.

Nel caso che viene esaminato in questo articolo, una pensionata aveva ottenuto un finanziamento da una banca. Nel compilare il questionario, però, la **richiedente non aveva menzionato un mutuo ipotecario**, tra i finanziamenti a lei già concessi. La stessa pensionata, oberata da debiti e gravemente ammalata, aveva fatto **ricorso al piano del consumatore** per superare il suo sovraindebitamento e il **piano era stato regolarmente omologato**, nonostante l'opposizione di una banca.

Il **Tribunale di Catanzaro**, Procedure Concorsuali, con decreto del 5.04.2023, ha **rigettato il reclamo della banca** contro l'omologazione del piano. L'istituto bancario aveva giustificato la concessione del finanziamento alla signora sovraindebitata, deducendo la circostanza che quest'ultima non aveva dichiarato di avere ottenuto in precedenza un mutuo ipotecario. L'istituto finanziatore, quindi, **si riteneva indotto in errore dalla compilazione del questionario, nel quale era stato occultato il debito preesistente**. Per il Tribunale, seguendo la giurisprudenza di merito in casi simili, la normativa vigente sancisce **il dovere degli intermediari finanziari** di valutare il merito creditizio del consumatore in base a informazioni adeguate, che possono essere ottenute sia dal consumatore stesso sia dalla **consultazione delle banche dati** a disposizione di tali soggetti. Il riferimento della normativa all'adeguatezza delle informazioni porta ad escludere che i doveri di verifica possano limitarsi a una mera compilazione di un questionario da parte del debitore, mentre assume rilievo centrale la connotazione professionale del finanziatore, dalla quale consegue che la valutazione del merito creditizio non possa fondarsi *"solo su uno dei due sistemi previsti dall'art. 124-bis TUB ma la raccolta di informazioni, sia tramite banche dati che tramite le informazioni assunte dal consumatore, devono essere integrate al fine di fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio e ciò in linea con i principi sottesi alla Direttiva 2008/48/CE"* (Trib. Torino, 14.04.2022).

Per il Tribunale di Catanzaro, quindi, la giurisprudenza di merito ha già chiarito come il dovere dell'intermediario di valutare in modo corretto il credito meritato dal cliente sia volto non solo a tutelare il consumatore, che deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole, ma risponde anche ad interessi ulteriori (rispetto a quelli di tutela del cliente): la tutela degli altri creditori di quest'ultimo e, in senso ancora più ampio, del mercato di riferimento del consumatore e, infine, assolve anche alla finalità di tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività d'impresa e alla salvaguardia delle risorse implicate in esso.

Per concludere, gli istituti finanziari non possono ritenersi esenti da responsabilità se si sono affidati alle sole dichiarazioni del richiedente, senza effettuare le **ricerche attente sulle pregresse esposizioni debitorie di chi chiede un prestito**, anzi alcune volte sono proprio gli istituti ad agevolare il sovraindebitamento.